

Viale Giuseppe Mazzini, 145
00195 Roma
Tel: 06.94365532 – 06.56561956
Mail: fabio@studiolegalesantoro.org
Pec: fabio.santoro@legalmail.it
Sito: www.studiolegalesantoro.org

Avv. Fabio Santoro
Avv. Alessandra Speranza
Dott. Andrea Giorgi

OF COUNSEL
Avv. Marzia Rositani

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

(R.G. 11800/2020 - Giudice: Dott.ssa Elisabetta Capaccioli)

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE UDIENZA

Per la sig.ra MARTINA LAI (Avv. Fabio Santoro)

- Ricorrente -

Contro:

**Regione Lazio, C.F.: 80143490581, in persona del Presidente pro-tempore
e Azienda Ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, in persona del R.L.P.T.**

- Convenute -

Nei confronti di:

**TUTTI I COMPONENTI INSERITI nella graduatoria di merito indicata
in atti**

- Controinteressati -

- Con ricorso ex art. 38, D. Lgs. n. 198/2006, depositato in data 17 aprile 2020, la sig.ra Martina Lai ha promosso azione d'urgenza per la rimozione della condotta discriminatoria delle convenute amministrazioni, consistita, **in ragione del suo stato di gravidanza**, nella mancata assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 12 mesi alle dipendenze degli enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonostante l'utile collocazione della medesima al n. 1605 della graduatoria di merito utilizzata a tal fine (approvata in via definitiva con Deliberazione n. 57 del 30/01/2020 del D.G. dell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea) e scorrimento della graduatoria stessa in favore di altri soggetti collocati in posizioni inferiori rispetto a quella della ricorrente;
- Che in data 14 maggio il predetto ricorso, rubricato al n. r.g. 11800/2020, è stato assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Elisabetta Capaccioli, la quale prontamente ha emesso il decreto di fissazione udienza ex artt. 415, co. .2, e 416, co 1 e 2, c.p.c. *“per il giorno 8 febbraio 2021”*;
- Che il rito prescelto e regolato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2006 dispone che: ***“il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso,***



oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”;

- Che il predetto procedimento speciale è stato improntato dal Legislatore a canoni di eccezionale celerità ed urgenza in quanto si pone l'obiettivo finale del riequilibrio, in tempi strettissimi, delle opportunità tra uomini e donne, laddove si verifici appunto una situazione di fatto di disuguaglianza a sfavore delle donne. Situazione che l'ordinamento parrebbe cercare di eliminare attraverso specifiche misure “diseguali” rispetto a quelle ordinarie, intese a favorire le donne per riequilibrare celermente le posizioni;
- Che trattasi chiaramente di un procedimento cautelare tipico come emerge dal suo procedimento che ricalca manifestamente quello di cui all'art. 28 della L. n. 300/1970 (repressione condotta antisindacale) e di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;
- Che la mancata previsione nel sistema di deposito degli atti del P.C.T. di un richiamo a tale procedimento speciale, nonché l'inesistenza di un codice di nota di iscrizione a ruolo che evidenzia l'oggetto del contenzioso, potrebbe aver causato la mancata evidenziazione del procedimento adito e la conseguente adozione di un provvedimento di fissazione udienza secondo la tempistica cd. “ordinaria”;
- Che l'instaurazione del contraddittorio nel febbraio 2021, per un rapporto di lavoro di 12 mesi con temine al marzo 2021, rischierebbe di vanificare l'impellente obiettivo della lavoratrice in maternità **di non vedersi preclusa dalla immissione in servizio per il suo stato di gravidanza** e dalla erogazione dello stipendio e/o della indennità di maternità, nonché di poter fruire del punteggio maturato per servizio a tempo determinato da valutare quale titolo preferenziale per le successive immissioni in ruolo a tempo indeterminato;
- Che, considerata la presenza di oltre 7.000 controinteressati, è stata formalizzata, nelle conclusioni dell'atto, anche istanza di autorizzazione alla notificazione, ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet della Regione Lazio;

FORMULA ISTANZA

affinché il Giudice del Lavoro adito voglia disporre **l'anticipazione dell'udienza** di comparizione delle parti, fissata per il giorno 8 febbraio 2021, in conformità con la tempistica indicata dall'art. 38 del D.lgs. n. 198/2006. Nonché che voglia accogliere la già formulata istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati.

Roma, 19 maggio 2020
Avv. Fabio Santoro

